

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Alessandro Scarpellini
Paolo Tiberi

IL NOTAIO
Elio Luosi

I CONSULENTI DEL LAVORO
Giovanni Salvi

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

Dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo


Del Consiglio notarile di Bergamo

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Nella precompilata entrano erogazioni liberali e il nido

Le novità. Da quest'anno nella dichiarazione telematica alle Entrate possono trovare spazio donazioni al terzo settore e le rette per gli asili



A partire da quest'anno nella dichiarazione dei redditi precompilata trovano spazio anche le rette per gli asili nido e le erogazioni liberali

MARCO CONTI

Da quest'anno nella dichiarazione precompilata spazio anche alle rette per gli asili nido e alle erogazioni liberali. Ma anche la possibilità da parte dei contribuenti di opporsi all'utilizzo di tali dati da parte del Fisco. A partire da quest'anno, spiegano le Entrate, gli asili nido devono trasmettere telematicamente alle Entrate le informazioni relative alle spese sostenute dai genitori nell'anno precedente, per ciascun figlio, per il pagamento delle rette di frequenza e per i servizi formativi infantili. La comunicazione deve essere inviata entro il 28 febbraio di ciascun anno. Obbligati alla trasmissione sono anche tutti quei soggetti, diversi dagli asili nido, che ricevono il versamento delle rette. Stesso dicasi per le erogazioni liberali verso il terzo settore. Da quest'anno le Onlus, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni possono scegliere di trasmettere telematicamente alle Entrate,

entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, i dati relativi alle donazioni in denaro costituenti oneri deducibili o detraibili effettuate nell'anno precedente dai contribuenti persone fisiche. Possono inoltre comunicare i dati relativi alle donazioni restituite nell'anno precedente, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata eseguita la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata.

I contribuenti hanno però il diritto, così come nel caso delle spese mediche e sanitarie, di opporsi al trattamento dei dati su spese asili nido e donazioni terzo settore, inclusi i relativi rimborsi ricevuti, chiedendo alle Entrate di non inserirli nella propria precompilata. Nel dettaglio, l'opposizione delle spese per gli asili nido può essere esercitata entro il 28 febbraio 2018, comunicando le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito delle En-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

trate. La comunicazione va trasmessa all'AdE tramite email a opposizioneutilizzospeseasilnido@agenziaentrate.it o tramite fax (06.50762651). Tempi più lunghi per il no all'inserimento dei dati sulle erogazioni liberali: la comunicazione all'AdE va fatta entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'erogazione (quindi fatte nel 2017).

Vanno fornite le info contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito dell'AdE, e il diniego va trasmesso con email opposizioneutilizzoerogazioni-liberali@agenziaentrate.it, oppure via fax (06.50762650). Il fisco sottolinea che la sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dalla cifratura e da misure di controllo degli accessi al sistema dell'anagrafe tributaria. I dati sono raccolti in uno specifico archivio separato e non accessibili fino alla scadenza del termine per l'esercizio dell'opposizione. Per informazioni: www.agenziaentrate.gov.it

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.292

Dal 2015 al 2017 vale ancora il bonus mobili?

Sto ristrutturando casa e i lavori sono iniziati nel 2015: volevo sapere se posso sfruttare il bonus mobili ed elettrodomestici per l'acquisto di elettrodomestici e mobili fatto nel 2017.

LETTERA FIRMATA

La risposta è negativa. Infatti, la detrazione introdotta dall'articolo 16 comma 2 del DL 63 del 2013 ed inizialmente riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2017 (articolo 1 comma 2 lettera c) numero 4 della legge numero 232 del 2016, che per il 2017 ha limitato il beneficio agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 01/01/2016.

RISPOSTA N. 1.293

Quelle riduzioni sulla pensione di reversibilità

Vorrei avere risposta circa il seguente quesito con questa premessa. La moglie nel caso di decesso del marito ha diritto al 60% della pensione del defunto. Se il reddito della moglie supera 1.500 euro mensili la reversibilità viene ridotta di un'ulteriore riduzione. Da qui i miei quesiti: 1) Il reddito di 1.500 euro mensili è lordo o netto? 2) A quanto ammonta la percentuale di deduzione? 3) se il defunto possiede due appartamenti affittati a euro 800 al mese rientrano nel calcolo del reddito della moglie anche se si tratta di eredità dopo il decesso? Se sì, come posso fare perché la pensione di reversibilità non venga ridotta?

LETTERA FIRMATA

L'importo della pensione di reversibilità è soggetta a riduzioni se il reddito del beneficiario supera determinati limiti; per l'anno 2018, i limiti di reddito e le percentuali di riduzione sono i seguenti: Da zero a 19.789,38 euro,

nessuna percentuale di riduzione (pensione spettante alla vedova 60%); Da 19.789,39 euro a 26.385,84 euro riduzione del 25% (pensione spettante alla vedova 45%); Da 26.385,84 a 32.982,30 euro, riduzione del 40% (pensione spettante alla vedova 36%); • Da 32.382,31 euro in poi, riduzione del 50% (pensione spettante alla vedova 30%). I redditi da conteggiare sono quelli soggetti ad Irpef, con esclusione del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate soggette a tassazione separata, della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione, e devono essere considerati sempre nel loro importo lordo. Nel caso di redditi propri pari a 1.500 euro mensili (18.000 euro annui) nessuna riduzione della pensione di reversibilità verrà operata; se, però, si aggiungono anche i redditi da canoni di locazione (9.600 euro) per un totale pari a 27.600 euro, la pensione di reversibilità subirà una riduzione del 40%.

RISPOSTA N. 1.294

Sicurezza privata il bonus è previsto anche per il 2018?

La legge di stabilità per il 2016 aveva introdotto un bonus fiscale per la sicurezza privata che prevedeva un credito d'imposta per l'installazione di impianti di videosorveglianza. Questo bonus prevedeva l'inoltro di una richiesta all'agenzia delle entrate tra il 20 febbraio e 20 marzo 2017. Vorrei cortesemente chiedere se questo bonus è previsto anche nel 2018 per gli impianti installati nel 2017. All'agenzia delle entrate non mi hanno saputo dire niente, tranne che devo informarmi(?).

LETTERA FIRMATA

Il credito d'imposta per videosorveglianza non è stato prorogato, per le spese sostenute nel corso dell'anno 2017. Nelle istruzioni ministeriali, viene spiegato che "il credito d'imposta per videosorveglianza è pari all'ammontare delle spese indicate nell'istanza da presentare all'agenzia delle Entrate entro il 20 marzo 2017", e che al rigo CR17 della sezione IX del modello Unico 2018 redditi 2017, colonna 1, va indicato il residuo credito riportato dalla dichiarazione modello Unico 2017 redditi 2016; quindi nessun accenno alle spese sostenute nel 2017.

Notaio

RISPOSTA N.1.295

Posso lasciare la mia casa alla domestica?

Sono anziano, vedovo e perfettamente in grado di intendere e volere. Vorrei fare testamento lasciando la mia abitazione alla donna di servizio che ha seguito la mia famiglia tutta la vita. I miei figli, pur affezionati, non vorrebbero perché dicono che io sono troppo generoso. Se la sposassi? Metterei più al sicuro la mia volontà?

LETTERA FIRMATA

Qualora lei faccia testamento lasciando l'abitazione alla sua donna di servizio, i suoi figli, dopo la sua morte, potrebbero impugnare il testamento, in quanto la legge riserva a determinati soggetti (il coniuge, i figli e in assenza di figli, gli ascendenti) una quota dell'eredità: in questo caso, la legge riserva ai figli 2/3 del patrimonio. Se al momento della sua morte, la casa dovesse valere più di un terzo del patrimonio complessivo che lei lascia in eredità, i figli potrebbero pretendere una parte della abitazione, in quanto i beni residuati agli stessi avrebbero un valore inferiore alla quota di 2/3 agli stessi riservata. Se invece lei si sposasse, la quota riservata ai figli si riduce a 2/4 e la quota che lei potrà devolvere alla moglie sarà pari a 2/4. Conseguentemente, col matrimonio, metterebbe più al sicuro la sua volontà. Le consiglio di affidarsi ad un notaio di sua fiducia che le fornirà tutte le informazioni necessarie per redigere nel modo corretto il suo testamento, in modo da tutelare sua moglie, ma nel rispetto dei diritti che la legge riserva ai suoi figli.

RISPOSTA N.1.296

Rendita catastale e quell'imposta di registro diversa

Circa 3 anni fa, ho comprato un appartamento all'asta. Ho pagato l'imposta di registro di 9% sull'importo pagato, leggermente inferiore alla rendita catastale. Ora ho comperato all'asta un fazzoletto di terreno agricolo, pagando il 15% di imposta di registro. Vorrei sapere se l'Agenzia delle Entrate può fare accertamenti entro i 5 anni dall'acquisto, e farmi pagare un'ulteriore imposta.

LETTERA FIRMATA

Gentile Lettore, l'art.44 del DPR 131/1986 (Testo Unico dell'Imposta di Registro) prevede un'eccezione al principio generale secondo cui ai fini della percezione dell'imposta di registro, la base imponibile è costituita, per gli atti aventi per oggetto il trasferimento di beni immobili, dal valore venale in commercio del bene trasferito. Tale articolo prevede che per la vendita di beni immobili fatta in sede di

TROVA INCENTIVI

Innovazione, 64 mila euro in premi per gli studenti con idee più originali

Pergli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, col pallino delle invenzioni, c'è un motivo in più per impegnarsi sui banchi. Nell'ambito della «Giornata della ricerca e dell'innovazione» che Regione Lombardia celebra l'8 novembre di ogni anno, saranno infatti assegnati quattro premi («Lombardia è Ricerca») ad altrettanti studenti delle scuole sopracitate e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), iscritti all'anno scolastico in corso (2017/2018) con lo scopo di valorizzare nuove invenzioni (prototipi) che abbiano un impatto significativo sulla vita delle persone in termini di qualità e sostenibilità. In totale sono 64 mila gli euro destinati all'iniziativa. Lo studente più creativo si porterà a casa 15 mila euro, il secondo 12 mila, il terzo 10 mila e il quarto classificato 7 mila. Alle scuole di appartenenza dei quattro vincitori sarà invece assegnato un contributo di 5 mila euro. Le domande al bando vanno pre-

sentate dalle 9 del 7 maggio alle 18 del 18 maggio, tramite l'istituzione scolastica degli studenti, utilizzando la Posta Elettronica Certificata (Pec) all'indirizzo email drlo@postacert.istruzione.it, con oggetto «Premio Lombardia è Ricerca - candidatura». I modelli richiesti per la domanda possono essere scaricabili dal sito della regione (www.regione.lombardia.it), seguendo il percorso: A portata di mano - La Regione comunica - Bandi - Premio «Lombardia è Ricerca» anno scolastico 2017/2018. La domanda va sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica e formativa e deve essere accompagnata dalla relazione che descrive il prototipo realizzato. Il prototipo degli studenti deve riguardare una invenzione relativa alle seguenti aree tematiche: Agroalimentare, Eco-industria, Industrie creative e culturali, Industria della salute, Manifatturiero avanzato, Mobilità sostenibile, Aerospazio, che corrispondono ai 9 cluster tecnologici lombardi. Per informazioni: ricercainnovazione@regione.lombardia.it

Ma. Co.



espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto, la base imponibile (sulla quale pagare le imposte) è costituita dal prezzo di aggiudicazione. Conseguentemente l'Agenzia delle Entrate non può rettificare il valore dichiarato. Questo principio è stato confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.15948/2014, che non ha concesso al Fisco la possibilità di rideterminare il valore dichiarato.

RISPOSTA N.1.297

Posso vendere casa senza perdere le agevolazioni?

Mio figlio ha comprato la casa fine anno 2013. Siccome non riesce a pagare le rate del mutuo può vendere la casa e spostare la residenza da noi? Quanto tempo deve passare prima di poter vendere? Perdiamo le agevolazioni prima casa?

LETTERA FIRMATA

Se Suo figlio vende la casa entro cinque anni dall'acquisto, deve versare le imposte di registro nella misura ordinaria, una soprattassa pari al 30% delle stesse imposte e gli interessi di mora. Se poi Suo figlio entro un anno dalla vendita acquista un'altra casa da adibire a propria abitazione principale, non dovrà versare queste somme e potrà recuperare, in sede di riacquisto, le imposte pagate nel 2013. L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.122/E/2012, ha previsto che

qualora il soggetto che ha venduto l'immobile prima del quinquennio presenti, entro un anno dalla detta vendita, un'istanza all'Agenzia delle Entrate con la quale precisi che non intende ricomprare un immobile, sarà tenuto a versare l'imposta di registro nella misura ordinaria e gli interessi, non essendo dovuta la soprattassa. Se suo figlio sposta la residenza da Lei, non potrà più detrarre gli interessi del mutuo.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N.1.298

Tfr pregresso al Fondo pensione: è possibile?

Sono un lavoratore dipendente ormai da diversi anni e, fino ad oggi, non ho mai aderito ad alcun fondo pensione. Ultimamente sto valutando questa possibilità e mi piacerebbe sapere se posso versare anche il Tfr accumulato fino ad oggi dal mio datore di lavoro.

LETTERA FIRMATA

La riforma della previdenza complementare, operata con il D.lgs. n.252/2005, taceva del tutto sulla possibilità di trasferire ai medesimi fondi anche il Tfr pregresso, ovvero già accantonato dal proprio datore di lavoro. Per colmare questa lacuna la Covip - l'autorità amministrativa che vigila sul funzionamento dei fondi pensione - è intervenuta chiarendo che, in presenza di un accordo fra datore di lavoro e lavoratore, il versamento del Tfr pregresso ad un fondo pensione è

pienamente legittimo. La Covip, tuttavia, ha mantenuto una riserva, interpellando l'Inps, sul Tfr maturato successivamente al 31 dicembre 2006 in quanto, in virtù della legge 296/2006, per tutti i datori di lavoro privati con almeno 50 dipendenti, vige l'onere di versare lo stesso mensilmente al Fondo di Tesoreria istituito presso l'Inps. L'Istituto, a più di 3 anni dall'ultimo interpello della Covip, non si è ancora espresso. Ad oggi, nella speranza che l'Inps definisca celermente la propria posizione, la possibilità di versare il proprio Tfr pregresso accantonato in azienda ai fondi di pensione complementare è limitata ai soli dipendenti di datori di lavoro privati con meno di 50 addetti.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N.1.299

Casa in vendita chi deve saldare le spese pregresse?

Ho comprato un appartamento quattro mesi fa da un mio conoscente che era in stato di difficoltà economica. Temo che nel rendiconto del 2017 che l'amministratore mi ha appena consegnato, figurino spese condominiali relative agli anni precedenti che il precedente proprietario non aveva saldato. Premetto che non ci sono state opere straordinarie negli ultimi anni. Come mi posso muovere?

LETTERA FIRMATA

Nelle vicende dei rapporti condominiali assume grande rilievo il trasferimento di una unità immobiliare compresa nell'edificio col conseguente avvicinarsi di un «nuovo» condomino ad uno «vecchio»

all'interno della compagine dei partecipanti. Il penultimo comma dell'art. 63 delle disp. Att. del cc. prevede una speciale solidarietà, priva di qualsiasi obbligo di preventiva escussione, tra tali due soggetti nei confronti del condominio; secondo cui, quest'ultimo potrà richiedere al venditore le spese generate fino al passaggio di proprietà, e solidalmente ai due le spese generate negli ultimi due esercizi di gestione rispetto al momento della vendita. Consulto pertanto i rendiconti dell'ultimo e del penultimo esercizio del condominio e da lì identifichi la quota di spese totali di gestione di ognuno dei due esercizi posta a carico della unità immobiliare che lei ha comprato. Al pagamento di quegli importi lei è obbligato solidalmente con il venditore verso il condominio.

RISPOSTA N.1.230

Devo pagare l'acqua anche se non consumo?

Possiedo un appartamento non abitato dal 20 luglio 2017, le spese per consumo acqua sono da pagare pur non consumando? L'amministratore dice che bisogna pagare una unità

LETTERA FIRMATA

Vengono di norma ripartite in proporzione ai consumi effettivi le spese derivanti dagli oneri delle utenze idriche. Più in generale, la ripartizione delle spese per servizi «a consumo» avviene per rilevazione dei relativi consumi, ove esistano i contatori individuali. Con riferimento alle spese per la fornitura dell'acqua corrente, nel caso non esistano i contatori per mezzo dei quali i costi possono essere commisurati alle misurazioni rilevate, si pone il problema dell'individuazione del corretto criterio di ripartizione di tali spese. La Cassazione con sentenza 17557 del 1.8.2014 ha affermato il principio secondo il quale, salvo diverso accordo firmato tra tutti i condomini, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni appartamento, si effettua in base ai valori millesimali.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito: Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda) Commercialista Consulente del lavoro Notaio Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO